

Servizio Promozione Attività Sportive

PG/2026/343956 del 19/03/2026

***Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione
del Comune di Napoli
Alle Associazioni concessionarie d'uso delle Palestre Scolastiche per la Stagione 2025/26***

p.c.

All' Assessorato all'Istruzione e alle Famiglie

60-0-0-0-0

All' Assessorato allo Sport e Pari Opportunità

74-0-0-0-0

***All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
(drca@postacert.istruzione.it)***

Oggetto: Condivisione Nuovo Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare valido dalla stagione 2026/2027 - integrazione

Preg.mi Dirigenti Scolastici delle scuole del primo ciclo di istruzione del Comune di Napoli.

Preg.me Associazioni Sportive concessionarie d'uso delle palestre scolastiche per la Stagione Sportiva 2026/27.

Ad integrazione di quanto già comunicato con nota PG/1197599 del 22/12/2025, che si allega per comodità di consultazione, con la presente si intendono fornire ulteriori chiarimenti rispetto all'applicazione del Regolamento per lo svolgimento delle attività sportive presso le palestre scolastiche in orario extra-curricolare, approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con Delibera n. 18 del 01/04/2025.

1) Art. 23 – esenzioni a favore di soggetti appartenenti a categorie fragili.

Com'è noto, l'art. 23 del nuovo Regolamento prevede che ai soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

a) facenti parte di nucleo familiare con disagio economico, che il Concessionario potrà verificare richiedendo il certificato ISEE e tenendo come riferimento un valore che non superi

la cifra di € 8.000,00;

b) persone con disabilità certificata e con connotazione di gravità, di cui all'art. 3 comma 3

Legge n. 104/92;

il concessionario d'uso non può richiedere il versamento di alcun corrispettivo, quota di iscrizione, e/o emolumento altrimenti definito, obbligandosi a consentire a tali soggetti la partecipazione ai corsi di pratica sportiva in forma totalmente gratuita, senza eccezione alcuna.

Si chiarisce che tale previsione è di natura economica, non organizzativa.

In altri termini, la norma in esame non pone in capo al concessionario d'uso l'onere di erogare corsi nei confronti di tali soggetti in misura superiore alle proprie capacità organizzative, ma stabilisce che i soggetti ammessi ai corsi sportivi erogati rientranti in una delle suindicate categorie non debbano versare alcun emolumento al concessionario d'uso. Naturalmente, la norma deve essere coordinata a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, lett. A), del Regolamento. Tale disposizione stabilisce che, sia pur nell'ambito della propria autonomia decisionale, il Consiglio di Istituto dovrà valutare le proposte pervenute mediante l'utilizzo del primario criterio concernente l'integrazione di soggetti con disabilità e fasce deboli".

Ne consegue che se un candidato formula una proposta progettuale con la quale si impegna ad erogare corsi di pratica sportiva nei confronti di un numero predeterminato di soggetti rientranti in una delle categorie di cui all'art. 23 del Regolamento, e il Consiglio di Istituto, in applicazione dell'art. 10 del Regolamento, accoglierà tale proposta, il concessionario d'uso sarà poi chiamato ad applicare pedissequamente l'esenzione di cui al richiamato art. 23 nei confronti dei propri iscritti appartenenti ad una delle categorie indicate.

2) art. 14, comma 1 – errore materiale.

L'art. 14, comma 1, del Regolamento stabilisce che *"Fermo quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del presente Regolamento, i Dirigenti dei Consigli di Istituto hanno il dovere di..."*.

Trattasi di mero errore materiale, in quanto tale figura – quella del "Dirigente del Consiglio di Istituto" – non esiste.

La norma si riferisce evidentemente ai *"Dirigenti dell'Istituto Scolastico"*.

Naturalmente, il Comune di Napoli ha avviato l'iter relativo alla correzione di tale errore. Nelle more del suo espletamento, voglia già considerarsi operativa tale correzione.

3) Art. 5, comma 2, lett. C): concessioni triennali e quadriennali – Art. 13: interventi di riqualificazione da parte dei concessionari

Il combinato disposto delle norme richiamate prevede che, in caso di concessioni d'uso che eccedano temporalmente l'anno scolastico, il concessionario può proporre – ed eseguire se autorizzato, a propria cura, spese e responsabilità – interventi di riqualificazione dei locali palestra presso le scuole.

Si ritiene opportuno chiarire l'iter operativo di tale endo-procedimento.

Il primo *step* è quello della richiesta della palestra scolastica (art. 9 del Regolamento). In allegato alla proposta progettuale, il richiedente potrà proporre al Consiglio di Istituto di eseguire gli interventi di manutenzione tesi a riattare (o migliorare) i locali sportivi.

Ove il Consiglio di Istituto, a seguito delle valutazioni di propria competenza (art. 10), selezioni tale proposta progettuale, il concessionario d'uso potrà trasmettere il progetto dei lavori di riqualificazione (redatto, se del caso, a norma della vigente normativa di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) alla competente Municipalità ed al competente Servizio del Comune di Napoli (art. 13, comma 2), per le valutazioni di competenza e, se del caso, per l'avvio del procedimento di cui all'art. 14, comma 2, L. 241/1990.

Per quanto di competenza, la concessione d'uso si intende avviata (sia ai fini dell'obbligo di versamento della tariffa – art. 17, sia ai fini del calcolo delle ore complessive di utilizzo da parte del concessionario – art. 9, comma 5) a partire dalla data di effettivo utilizzo della struttura riattata e/o mantenuta.

Nel ringraziare della disponibilità, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente
dott. Vincenzo Papa

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata, in originale, negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.